



COMUNE di SAN VITTORE OLONA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Approvato con delibera del C.C. n. del 30/09/2014

INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento.....	pag. 3
Art. 2 – Determinazione dell’aliquota.....	pag. 3
Art. 3 – Soggetto attivo.....	pag. 3
Art. 4 – Soggetti passivi.....	pag. 3
Art. 5 – Criteri di calcolo.....	pag. 4
Art. 6 – Modalità di versamento.....	pag. 4
Art. 7 – Funzionario responsabile.....	pag. 4
Art. 8 – Sanzioni e interessi.....	pag. 4
Art. 9 – Efficacia.....	pag. 4

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997.
2. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita a norma dell'art. 48, comma 10 della legge n. 449/1997, come modificato dall'art. 1, comma 10 della legge n. 191/1998, dall'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998, come modificato dall'art. 12 della Legge n. 133/1999 e dall'art. 6, comma 12 della Legge n. 488/1999 e come integralmente modificato dall'art. 1, comma 142 della Legge n. 296/2006, dall'art. 5 del D.Lgs 23/2011 e dall'art.1, co. 11, del D.L. n. 138/2011.
3. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2

Determinazione dell'aliquota

1. L'aliquota è pari allo **0,8%** a valere per tutti i redditi imponibili fatta salva la soglia di esenzione di cui al comma successivo.
2. Viene istituita una soglia di esenzione, ai sensi del co. 3-bis dell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 per i redditi imponibili determinati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino a 15.000,00 euro intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta; nel caso di superamento del suddetto limite, l'imposta si applica al reddito complessivo. La soglia di esenzione non può rappresentare una franchigia e di conseguenza non riguarda chi percepisce redditi superiori alla soglia di esenzione.
3. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti. In assenza di provvedimento sono confermate le aliquote stabilite nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, co. 169, Legge 296/2006.

Art. 3

Soggetto attivo

1. L'Addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di San Vittore Olona, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.

Art. 4

Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi domicilio fiscale nel Comune di San Vittore Olona, alla data del 1 gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 5
Criteria di calcolo

1. L'addizionale è calcolata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche determinato secondo le normative vigenti in materia.

Art. 6
Modalità di versamento

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e saldo, direttamente al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1 gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale medesima, ai sensi di quanto stabilito dal Decreto Ministero Economia e Finanze del 05/10/2007.
2. L' aliquota necessaria ai fini della determinazione dell'acconto è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della deliberazione di cui al co. 4 dell'art. 2, sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno, ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine.

Art.7
Funzionario responsabile

1. Il Funzionario per la gestione dell'addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Responsabile dell'Area Finanziaria.

Art. 8
Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (sia a titolo di saldo che di acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. 471, 472 e 473 del 1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.

Art. 9
Efficacia

1. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia. In tali casi, si applica la normativa sovraordinata che comporta modifica automatica del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'art. 1, co. 169, della Legge n. 296/2006, dall' 01.01.2014.